

PARTE SPECIALE "L"

***INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI
O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI
ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA***

ARTT. 25 *DECIES* D.LGS. 231/2001

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

LE ATTIVITA’ SENSIBILI AI FINI DEL D.LGS 231/2001

L’art. 6, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione e di gestione previsti dal Decreto, l’individuazione delle cosiddette attività “sensibili” o “a rischio”, ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal d.lgs. n. 231/2001. L’analisi dei processi aziendali di CEP EUROPE S.R.L., svolta nel corso del progetto ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato sopra richiamate. Qui di seguito sono elencate le attività sensibili esaminate:

ATTIVITA’	DIREZIONE	PRESIDI
<ul style="list-style-type: none"> Gestione dei rapporti con l’Autorità Giudiziaria 	<ul style="list-style-type: none"> Tutti i dipendenti, dirigenti, amministratori, legale rappresentante, collaboratori e comunque tutti coloro che prestano attività lavorativa per la società Consulenti esterni 	<ul style="list-style-type: none"> Codice Etico PS

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli amministratori, dai dirigenti e dai dipendenti “esponenti aziendali” della società nelle aree di attività a rischio, nonché dai collaboratori esterni e *partners*, già definiti nella Parte Generale “Destinatari”.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti dal Decreto.

IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Il sistema dei controlli, perfezionato dalla Società sulla base delle indicazioni fornite dalle principali associazioni di categoria, quali le Linee Guida di Confindustria, nonché dalle “*best practice*” internazionali, prevede con riferimento alle attività sensibili e ai processi strumentali individuati:

1) Principi generali degli standard di controllo relativi alle attività sensibili

Si rimanda a quanto previsto nelle Norme Generali di Comportamento previste nella Parte Speciale del presente Modello 231.

2) Standard di controllo “specifici” applicati alle singole attività sensibili

Le regole ed i divieti riportati nei Principi Generali si concretizzano in principi di comportamento che devono essere rispettati nell’ambito dell’operatività aziendale. Tutti i Destinatati del Modello sono tenuti a rispettare le seguenti norme specifiche di comportamento:

- assicurare la dovuta collaborazione astenendosi dall’adottare comportamenti reticenti, omissivi o che possano risultare, anche indirettamente e/o involontariamente, di intralcio all’operato degli organi di Giustizia;

- assicurare che gli accordi con i legali che supportano la Società siano formalizzati sulla base di *format* standard aziendali in conformità alla normativa vigente;
- assicurare che i predetti accordi riportino indicazione del compenso pattuito, del dettaglio della eventuale prestazione di servizi da effettuare e di eventuali *deliverable* da produrre in relazione all'attività svolta (nel caso in cui la prestazione stessa lo preveda);
- lo studio legale esterno incaricato di assistere la Società nel contenzioso deve provvedere a fornire l'aggiornamento scritto circa le cause in essere;
- garantire che al termine dell'incarico sia richiesto al consulente e allo studio legale esterno incaricato di assistere la Società nel contenzioso di dettagliare per iscritto le prestazioni effettuate;
- garantire la tracciabilità di tutte le fasi di giudizio nonché la possibilità di accesso ai relativi atti;
- la tempestiva comunicazione al proprio superiore gerarchico e all'Organismo di Vigilanza di eventuali richieste o offerte di denaro, di doni (ad eccezione di quelli di modico valore, per tali intendendosi quelli d'uso in relazione alle circostanze), di favori di qualunque tipo.

CEP EUROPE S.R.L. si impegna a fare in modo che nella propria organizzazione aziendale gli obiettivi annuali prefissati siano tali da non indurre comportamenti illeciti e siano invece focalizzati su di un risultato possibile, specifico, concreto, misurabile e relazionato con il tempo previsto per il suo raggiungimento. Nell'espletamento delle relative attività/funzioni, oltre alle regole ed ai principi della presente Parte Speciale, tutti i Destinatari sono altresì tenuti a conoscere e rispettare tutte le regole ed i principi incorporati, *inter alia*, nelle seguenti procedure e /o documenti ufficiali:

A) Codice Etico;

B) Codice di condotta per parti terze.

PROCEDURE DI PREVENZIONE

CEP EUROPE S.R.L. adotterà un sistema di controlli interno diretto a prevenire la commissione dei reati, anche attraverso *reporting* all'Organismo di Vigilanza.

Chiunque venga a conoscenza di violazioni del Modello 231, dei reati presupposto e/o delle procedure adottate in materia dovrà immediatamente effettuare opportuna segnalazione ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 24/23.